

COMUNE DI BRONTE
(Provincia di Catania)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30.05.2008

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Finalità

Capo II - Entrate comunali

- Art. 3 - Definizione delle entrate tributarie
- Art. 4 - Definizione delle entrate patrimoniali
- Art. 5 - Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate

Capo III - Determinazioni di aliquote, canoni, tariffe e agevolazioni

- Art. 6 - Aliquote, canoni e tariffe
- Art. 7 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

Capo IV - Gestione e accertamento delle entrate

- Art. 8 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie
- Art. 10 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 11 - Attività di verifica e controllo
- Art. 12 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 13 - Poteri dell'Ente
- Art. 14 - Attività di liquidazione e accertamento delle entrate
- Art. 15 - Disposizioni sanzionatorie
- Art. 16 - Ravvedimento operoso
- Art. 17 - Interessi

Capo V – Attività contenziosa e strumenti deflattivi

- Art. 18 - Contenzioso tributario
- Art. 19 - Autotutela
- Art. 20 - Accertamento con adesione

Capo VI – Riscossione, sospensione e dilazione del versamento. Rimborsi. Limiti di esenzione.

- Art. 21 - Forme di riscossione
- Art. 22 - Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 23 - Importi minimi entrate tributarie

Capo VII - Disposizioni finali

- Art. 24 - Disposizioni finali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs.n.446/1997, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Bronte, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.
2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nella L.n.142/1990 e nel D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., come recepiti dalla legislazione regionale; individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

Art. 2

Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

CAPO II - ENTRATE COMUNALI

Art. 3

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, per i quali è necessaria apposita richiesta da parte di ciascun contribuente, nonché corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 5

Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate

1. Il presente Regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione e debbono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze - entro trenta giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante

avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate.

4. Le norme parzialmente o totalmente incompatibili, contenute nei regolamenti già approvati si intendono modificate od abrogate.

CAPO III - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, CANONI, TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Art. 6

Aliquote, canoni e tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote, i canoni e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. Ai sensi del comma 169 della L.n.296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote, i canoni e le tariffe vigenti.

Art. 7

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

3. Per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.

CAPO IV - GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 8

Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali é esercitata nelle seguenti forme previste nell'art. 52 del D.Lgs.n.446/1997:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e), del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs.n.446/1997;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al D.P.R.n.43/1988 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs.n.446/1997;

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 9

Soggetti responsabili delle entrate tributarie

1. È designato “Funzionario Responsabile dei Tributi” del Comune il Funzionario del Settore al quale le entrate tributarie sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

2. Con lo stesso provvedimento di designazione, ovvero di volta in volta, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza o impedimento.

3. In particolare, il Funzionario Responsabile:

a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;

c) cura il contenzioso tributario in sintonia con l'Ufficio Legale dell'Ente;

d) dispone i rimborsi;

e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel capitolato d'appalto, segnalando eventuali irregolarità compiute;

f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

g) all'occorrenza esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;

Art. 10

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 11

Attività di verifica e controllo

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.

2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla L.n.241/1990 e s.m.i., con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

4. In particolare il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi m dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

5. Il Funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'adempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un

provvedimento accertativo sanzionatorio.

6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 12

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.

2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.

3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

Art. 13

Poteri dell'Ente

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 14

Attività di liquidazione e accertamento delle entrate

1. L'attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata ai criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Presso l'ufficio competente verrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione, sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, d'ufficio o in rettifica, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, in ogni caso, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente), come previsto dal comma 162 della L.n.296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).

5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate per mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.

7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'attività di liquidazione é svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare e/o convenzione che regola il suo rapporto con il Comune. Le singole convenzioni di affidamento devono indicare anche il nominativo del Funzionario Responsabile;
8. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportato ai risultati raggiunti.

Art. 15 **Disposizioni sanzionatorie**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai Dd.Ll.gg.ss. nn. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 e s.m.i. .
2. L'irrogazione delle sanzioni é demandata al Funzionario Responsabile della singola entrata ed é effettuata in ossequio ai principi stabiliti dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs.n.472/1997.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art. 16 **Ravvedimento operoso**

1. In attuazione del disposto dell'art. 13, comma 5 del D.Lgs.n.472/1997 e s.m.i. la sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti passivi ai sensi delle singole discipline dei tributi locali, abbiano avuto formale conoscenza:
- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
 - e) ad un quinto, se le omissioni o gli errori di cui alle precedenti lettere da a) a d) vengono regolarizzati entro i termini di prescrizione delle attività di verifica, liquidazione ed accertamento previsti dalle singole discipline dei tributi locali.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 17 **Interessi**

1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 165 L.n.296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

CAPO V - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 18

Contenzioso e tutela giudiziaria

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del Funzionario Responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del D.Lgs.n.546/1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. E' compito del Funzionario Responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

Art. 19

Autotutela

1. Il Dirigente o il Responsabile della gestione del tributo, può procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo di soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento, una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.
3. Il Funzionario può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo.
La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
5. Resta salva la facoltà di disciplinare in modo più dettagliato l'esercizio di tale potere, mediante

l'adozione di apposito Regolamento.

Art. 20

Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/1997, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.
2. Resta salva la facoltà di disciplinare in modo più dettagliato l'applicazione di tale istituto, mediante l'adozione di apposito Regolamento.

CAPO IV - RISCOSSIONE, SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE

Art. 21

Forme di riscossione

1. Salvo diverse disposizioni di legge, la riscossione ordinaria delle entrate può essere effettuata tramite l'Agente del Servizio di riscossione dei tributi, tramite la Tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste all'art. 8 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva:
 - a) con le modalità previste con D.P.R.n.602/1973 e s.m.i.;
 - b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D.n.639/1910;
 - c) mediante ricorso al giudice ordinario, a condizione che il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti.
3. I ruoli predisposti con le modalità di cui al precedente comma 2 lett. a), devono essere vistati per l'esecutività dal Funzionario Responsabile della specifica entrata.

Art. 22

Sospensione e dilazione del versamento

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R.n. 602/1973 e D.Lgs.n. 46/1999, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, su istanza del contribuente, presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) su istanza del debitore, quando lo stesso si trova in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
 - b) la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere autocertificata dal debitore;
 - c) l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad euro 500,00;
 - d) la rata minima non deve essere inferiore a 100,00 euro;
 - e) rate bimestrali per la durata massima di 24 mesi; per somme complessivamente inferiori a euro 5.000,00 la durata massima è pari a 12 mesi; se la dilazione viene richiesta nella fase precedente la formazione del ruolo la durata massima è 12 mesi, fatti salvi i termini per la formazione del ruolo;
 - f) per importi superiori ad euro 10.000,00 l'accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;
 - g) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - h) decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
 - i) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura prevista all'art. 17.

2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola delle rate, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta. Decorso infruttuosamente tale termine si provvederà all'emissione degli atti di riscossione coattiva.
4. Nel caso in cui il Contribuente abbia diritto all'abbattimento ad $\frac{1}{4}$ delle sanzioni, con il pagamento entro 60 gg. anche della sola prima rata conserva il diritto stesso. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate, il debitore decade dal diritto all'abbattimento ed è tenuto a versare l'intero importo delle sanzioni entro la scadenza della prima rata successiva.
5. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposito provvedimento.
6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dal presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non sono già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.
7. Restano salve eventuali norme più favorevoli contenute nei regolamenti dei singoli tributi.

Art. 23

Importi minimi entrate tributarie

1. In attuazione del comma 168 della L.n.296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), si stabilisce:
 - a) in € 5,00 (euro cinque/00) l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti eseguiti in autoliquidazione non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi;
 - b) in € 12,00 (euro dodici/00) l'importo fino a concorrenza del quale non sono dovuti i tributi liquidati a seguito di attività di accertamento e/o rettifica da parte del competente ufficio. Tale limite si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono modificate od abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.